

## Norme & Tributi

# Voucher monouso a perimetro ridotto Prevalenza alla tassazione al riscatto

### RISPOSTA A INTERPELLO

L'Iva si applica subito se sono definite quantità, qualità e aliquote

I buoni erogati ai clienti sono deducibili come spese di rappresentanza

**Anna Abagnale  
Benedetto Santacroce**

Sono voucher monouso e smart box di cui sono noti, al momento dell'emissione, il luogo dell'operazione e tutti gli elementi idonei a documentarla correttamente ai fini Iva, tra cui anche quantità e qualità dei beni oggetto della transazione. Quindi, con questa interpretazione, si riducono enormemente i casi in cui la tassazione dell'operazione avviene al momento dell'emissione del voucher, a

favore di un differimento di tale tassazione al momento del riscatto da parte del fruitore del buono. Non assume rilievo ai fini della qualificazione la forma elettronica o fisica del voucher. Ai fini delle imposte dirette, l'onere sostenuto dall'azienda per l'acquisto dei voucher erogati a titolo gratuito alla propria clientela costituiscono spese di rappresentanza.

A circa un anno dall'entrata in vigore del Dlgs 141/2018, con il quale l'ordinamento italiano ha adeguato, dal 1° gennaio 2019, le norme interne alle nuove regole introdotte dalla direttiva Iva voucher (direttiva Ue 2016/1065), arrivano i primi casi pratici sottoposti al vaglio dell'Amministrazione finanziaria. Con la risposta n. 519 di ieri, l'agenzia delle Entrate coglie l'occasione di far luce sugli aspetti fiscali dei buoni-corrispettivo (o appunto voucher), considerando il riformato quadro normativo il quale ha colmato la precedente lacuna esistente sul tema.

Sicché, ad oggi, le regole sono note

e sembrano chiare.

Innanzitutto occorre distinguere il buono-corrispettivo dagli altri strumenti di pagamento: quest'ultimi, a differenza dei primi non includono uno specifico diritto a ricevere beni o servizi.

In secondo luogo, all'interno della categoria voucher un'ulteriore separazione va fatta tra buoni monouso e buoni multiuso. In base all'articolo 6-ter del Dpr 633/1972 (articolo 30-bis, punto 2), direttiva Iva), il buono è monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi a cui esso dà diritto. In sostanza, devono essere noti tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione, quali natura, qualità e quantità dei beni/servizi che ne sono oggetto, territorialità ed aliquote Iva. Viceversa, è multiuso il buono che incorpora il diritto ad un bene od un servizio la cui disciplina Iva non è nota all'atto

### QUOTIDIANO

#### DEL FISCO



### CONTENZIOSO

#### Milano e Lombardia: le principali massime

Nuovo appuntamento con la rassegna delle massime della Ctp Milano e della Ctr Lombardia. Nella rubrica curata da Enrico Holzmueller, Cecilia Cantalupi e Domenico Crosti le massime delle principali pronunce.

La rubrica su: [quotidianofisco.ilssole24ore.com](http://quotidianofisco.ilssole24ore.com)

dell'emissione dello stesso (articolo 6-quater del Dpr 633/1972). Più genericamente per l'articolo 30-bis della direttiva Iva sono multiuso i buoni diversi dai monouso.

La qualificazione del buono nell'uno o nell'altro senso è centrale, in quanto determina effetti diversi quanto all'Iva. Alla differente natura del buono è rimessa la corretta individuazione del momento di effettuazione dell'operazione e, di conseguenza, dell'esigibilità dell'imposta. Per i primi (buoni monouso) il momento di effettuazione precede l'utilizzo: essi sono suscettibili di essere tassati al momento dell'emissione e in ogni successivo trasferimento (base imponibile Iva pari al corrispettivo del buono). Per i secondi (buoni multiuso), la tassazione coincide col "riscatto". Ciò significa che ogni trasferimento precedente di tale buono non è soggetto ad Iva.

La versione integrale dell'articolo [quotidianofisco.ilssole24ore.com](http://quotidianofisco.ilssole24ore.com)

# Ricerca e sviluppo, incremento di equity fuori dal calcolo

### AGEVOLAZIONI

La start up innovativa non computa tra i costi la rinuncia ai crediti

**Emanuele Reich  
Franco Vernassa**

Credito d'imposta ricerca e sviluppo sempre in cerca di certezze. Ieri, altre due risposte dell'agenzia delle Entrate sull'individuazione dei costi agevolabili per il credito ricerca e sviluppo, che seppure tendenzialmente negative, presentano anche risvolti di interesse ai fini Iva e in tema di ammissibilità di un progetto Ict. La risposta a interpello 516/2019 evidenzia che non costituisce un costo agevolabile la remunerazione di un amministratore e di collaboratori esterni/soci che avvenga attraverso l'assegnazione di quote di capitale sociale, secondo il cosiddetto *work for equity* previsto per le start up innovative.

La risposta a interpello 520/2019 sottolinea, invece, che il costo relativo ai rimborsi spese viaggio non è agevolabile se non risulta collegato/strumentale all'attività di ricerca e sviluppo, fermo restando il rispetto dei criteri di competenza fiscale (articolo 109 del Tuir) e di congruità.

Con la risposta 516/2019 un'impresa start up innovativa chiedeva di poter agevolare il costo sostenuto per la remunerazione dei professionisti collaboratori esterni (anche soci) e dell'amministratore con l'assegnazione di quote di nuova emissione di capitale sociale della società, da emettere alternativamente con aumenti di capitale gratuito o a pagamento, attraverso la rinuncia di crediti maturati a fronte delle prestazioni fornite. A fronte di tali diverse possibilità, la start up innovativa ha scelto di assegnare le quote di partecipazione al ca-

pitale della società (*work for equity*) attraverso l'aumento di capitale a pagamento liberato mediante compensazione di un credito maturato dal prestatore per l'attività svolta con il debito di sottoscrizione.

In sostanza, il credito maturato nel corso del 2018 dal socio-amministratore e dai consulenti esterni/soci viene trasformato, per la quota parte non regolata in denaro, in quote di partecipazione (equity) al capitale della società, nel rapporto di 1/10 tra il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale e il valore economico dello stesso, ferma restando l'imputazione dei restanti 9/10 ad aumento delle riserve. L'Agenzia ha preliminarmente confermato che l'effettiva remunerazione riconosciuta al socio-amministratore e ai consulenti esterni/soci costituisce un fine Ires a costo per prestazioni rese dai soci (il cui debito si trasforma in capitale a seguito di rinuncia al credito da parte dei soci) e uno specularmente ordinario, e non un *work for equity* previsto per le start up innovative.

Il diniego è motivato dal fatto che nel caso di specie per la società istante si determina sostanzialmente, nei confronti delle controparti amministratore e consulenti/soci, un apporto di lavoro che si trasforma in capitale di rischio mediante la rinuncia al credito, lavoro che sarà remunerato solo se e quando saranno conseguiti i profitti. Tale situazione quindi non consente di ritenere effettivi i costi sostenuti dalla società che ha come controparte dei soci qualificati e non economie terze.

La versione integrale dell'articolo [quotidianofisco.ilssole24ore.com](http://quotidianofisco.ilssole24ore.com)

# Forfettari, niente ritenute sui diritti d'autore

### LAVORO AUTONOMO

Compensi rilevanti per la soglia d'accesso ma vanno calcolati con le regole Irpef

**Alessandra Caputo**

I proventi derivanti da diritto d'autore, se direttamente correlati all'attività di lavoro autonomo, concorrono alla verifica della soglia dei 65mila euro e sono assoggettati all'imposta sostitutiva del regime forfettario, ferma restando la determinazione dell'ammontare imponibile con le regole

dall'articolo 54, comma 8, del Tuir. Lo precisa la risposta a interpello 517/2019 di ieri delle Entrate.

L'istanza veniva presentata da una società la quale chiedeva se, in qualità di sostituto di imposta, dovesse effettuare le ritenute d'acconto sui compensi per diritti d'autore corrisposti a professionisti in regime forfettario. Il dubbio nasceva da una precisazione contenuta nella circolare 9/E/2019 che aveva già affrontato il tema.

La circolare in questione ha chiarito che i proventi conseguiti a titolo di diritto d'autore, se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, concorrono alla verifica del limite dei

65 mila euro ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime forfettario.

La stessa circolare ha precisato poi che a questi proventi sono determinati con le modalità di tassazione disciplinate dall'articolo 54, comma 8, del Tuir. Tale norma dispone che i compensi in questione sono costituiti dall'ammontare delle somme percepite, ridotti del 25% a titolo di deduzione forfettaria, innalzata al 40% se percepiti da soggetti under 35 anni.

L'istante chiedeva, quindi, se il riferimento nella circolare all'articolo 54 del Tuir dovesse essere inteso come una precisazione circa la determinazione della base imponibile (da ridurre del 25 o 40%) su cui applicare

l'imposta sostitutiva del regime forfettario o se, invece, fosse finalizzata ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi per diritti d'autore, ferma restando la concorrenza alla soglia dei 65 mila euro.

Con la risposta di ieri, l'Agenzia chiarisce che l'interpretazione corretta è la prima: i proventi conseguiti a titolo di diritto d'autore, correlati all'attività svolta, devono essere ridotti del 25 o del 40% (a seconda dell'età del percipiente) e poi sommati agli altri compensi percepiti dal professionista soggetti ai coefficienti di redditività contenuti nell'allegato 4 della legge 190/2014 e differenziati in base all'attività esercitata. Sull'ammontare

complessivo va poi applicata l'imposta sostitutiva del regime forfettario (5% o 15%).

In sostanza, i proventi derivanti dall'utilizzazione del diritto d'autore si determinano con le regole Irpef ma sono tassati con l'imposta sostitutiva del regime forfettario. Di conseguenza, su questi compensi non deve essere applicata nessuna ritenuta e spetta al professionista forfettario fornire al proprio cliente una dichiarazione in cui comunica che i diritti d'autore sono correlati all'attività di lavoro autonomo esercitata in regime forfettario.

La versione integrale dell'articolo [quotidianofisco.ilssole24ore.com](http://quotidianofisco.ilssole24ore.com)

# Collanti e adesivi che vengono dal futuro

I 40 anni di ricerca e innovazione di Collanti Concorde Srl



A quarant'anni dalla sua fondazione Collanti Concorde Srl traccia il bilancio di un successo che ha saputo radicare la propria leadership nel settore delle colle e adesivi industriali in Italia come all'estero. "Ricerca e sviluppo, assistenza tecnica e consulenza fornite quotidianamente ai clienti sono alcuni dei cardini della nostra filosofia - evidenzia il dott. Carlo Filippin, presidente dell'azienda trevigiana - unitamente a continui investimenti in tecnologia e automazione che tengono sempre conto della sicurezza in ambito lavorativo e del rispetto ambientale". Dinamica realtà produttiva fondata dal dott. Filippin nel 1979, Collanti Concorde Srl si distingue per prodotti in grado di soddisfare svariati ambiti industriali, partendo dal legno ma offrendo soluzioni d'alta qualità anche per bioedilizia, navale, ferroviario, pennellifici, il settore dei compositi e degli accoppiamenti tecnici e altri ancora. Aprendosi alle tante e diversificate richieste emerse dai mercati Collanti Concorde Srl ha

sviluppato gamme di colle e adesivi che ne hanno fatto un punto di riferimento per performance e affidabilità. Il gruppo conta quattro aziende con due filiali in Romania, una in Slovenia e una in Italia, Starkem Srl, specializzata nella produzione di vernici ignifughe e pitture intumescenti. L'azienda vanta due siti produttivi a Vittorio Veneto (Treviso) ed è previsto un terzo investimento nel biennio 2020/2021 per dare spazio a nuovi impianti che mantengano gli standard di eccellenza e innovazione per i quali Collanti Concorde Srl è conosciuta. Investigando tra le offerte di colle viniliche, poliuretatiche, termofondenti, epossidiche, ai polimeri innovativi una delle "punte di diamante" attualmente a catalogo è rappresentata dai nuovi adesivi Hot-melt Poliuretanic ideati per impieghi tecnologici nell'industria del mobile quali sigillatura, bordatura, rivestimento profili e flat lamina. Altro prodotto leader è l'adesivo poliuretano Xilobond T, provvisto di certificazione europea fornita

dal Mpa di Stoccarda, una soluzione studiata per incollaggi strutturali di legno ingegnerizzato riguardanti costruzioni lignee in bioedilizia e costruzioni di edifici prefabbricati ma anche per la produzione di legno lamellare bilam, trilam, pannellature portanti strutturali X-Lam e incollaggio di specie legnose termotrattate. La lunga esperienza aziendale ha consentito inoltre di realizzare speciali adesivi finalizzati a impieghi nel navale, certificati dal Rina secondo le prescrizioni europee (norme CE) accertate dalle normative internazionali (Imo). Per rendere sempre più "green" il proprio core business Collanti Concorde Srl prosegue nello studio, realizzazione e perfezionamento di adesivi (già presenti nella gamma) a base di polimeri a basso impatto ambientale esente da solventi, ammine e isocianati. Da sempre l'azienda dà attenzione sia al mercato domestico, che è capillare in tutte le regioni italiane con circa il 60% del venduto, così come al mercato estero che si dimostra in continua espansione con particolari soddisfazioni in mercati europei quali Spagna, Romania, Polonia e Russia, come anche in mercati extra-europei (Magreb ed Emirati Arabi in testa). Il 2019 sta confermando il consolidamento del

### INFORMAZIONE PROMOZIONALE



DOTT. CARLO FILIPPIN, PRESIDENTE DI COLLANTI CONCORDE SRL

Gruppo, attualmente posizionato su un fatturato di circa 15 milioni di euro: "Nel futuro prossimo intendiamo dare sicuramente visibilità e impulso ai prodotti più recenti - conclude il dott. Filippin - veicolandone le qualità in tutti i mercati mondiali. Implementeremo ulteriormente gli investimenti nella Ricerca e nello Sviluppo di nuovi prodotti poiché l'innovazione è parte del Dna aziendale. A questo scopo già da qualche anno stiamo investendo nella partecipazione a progetti co-finanziati dalla Commissione Europea in collaborazione con partner pubblici e privati europei sui programmi FP7, Infravation e H2020, un'esperienza quest'ultima di notevole importanza che permette di spaziare in ambiti tecnici tra i più vari in partnership con primari istituti di ricerca europei".

■ **COLLANTI CONCORDE SRL**  
[www.collanticoncorde.it](http://www.collanticoncorde.it)



### IN BREVE



#### FIRMATO IL DECRETO Accise, alla cassa il 18 e 27 dicembre

È stato firmato ed è in corso di pubblicazione il decreto che fissa i termini per il pagamento dell'accisa sull'alcol etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico delle accise, con riferimento alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal primo al 15 dicembre 2019. Il Mef ha reso noto che è stato fissato al 18 dicembre il termine per i pagamenti con F24, esclusa la compensazione di eventuali crediti, e al 27 dicembre per chi paga direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale o con bonifico bancario o postale.

#### CASSAZIONE Quando è subordinato il lavoro con i voucher

L'utilizzo dei voucher può concorrere a determinare un contratto di lavoro subordinato. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 32702/19. Alla base della sentenza una vicenda tra Mc Donald's e un lavoratore licenziato. Secondo la Cassazione il limite quantitativo del Dlgs 276/2003 (2.000 euro) è riferito ai compensi percepiti per prestazioni accessorie in favore di un singolo committente. Poiché il lavoratore aveva prestato 231 ore di lavoro accessorio per un reddito di 2.310 euro il limite era stato superato con conseguente trasformazione in rapporto di lavoro subordinato.

# I compro-oro lanciano l'allarme sui conti correnti

### ANTIRICICLAGGIO

Ragno (Antico): le banche chiudono i conti misti ma non ne aprono uno ad hoc

**Alessandro Galimberti**

Allarme conti correnti per i circa 3 mila esercenti di compro-oro iscritti all'Oam (Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi). Il corto circuito scaturito tra le nuove regole antiriciclaggio e le policy di molte banche - tra cui i più importanti istituti - sta infatti determinando una chiusura seriale dei vecchi conti correnti da un lato, come previsto dal Dlgs 92/17, e il contestuale rifiuto di apertura di nuovi conti dedicati, punto fermo delle nuove regole. Le difficoltà degli operatori, molti di quali stanno rischiando la chiusura, è emersa a margine di un convegno di Antico (Associazione nazionale tutela il comparto oro) di ieri a Bologna. «Da due mesi abbiamo aperto un tavolo di discussione con Abi, associazione bancaria italiana - dice il presidente Nunzio Ragno, commercialista - confidando di trovare una soluzione tempestiva e definitiva a un problema che, in questo momento, è di sopravvivenza per migliaia di imprese».

Il Dlgs 92/17, parallelo ed entrato in vigore lo stesso giorno del recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, ha opportunamente stretto i controlli su un settore obiettivamente esposto al rischio di riciclaggio, istituendo il registro degli operatori e prevedendo, soprattutto, l'obbligo di un conto corrente dedicato per la piena tracciabilità delle operazioni professionali.

Il problema è sorto però in coda, perché la quasi totalità delle banche (tra il 70 e l'80% secondo un sondaggio di Antico) ha imboccato un per-

corso estremamente prudente, non solo chiudendo i conti misti ma impendendo di fatto l'apertura di un canale dedicato. «Finora la posizione degli istituti è stata di opporre il proprio status di azienda privata per escludere del tutto questa clientela - dice Nunzio Ragno, presidente di Antico -, una posizione che però non possiamo per nulla accettare e sulla quale stiamo discutendo».

Secondo Ragno, a orientare le banche verso l'uscita da questo mercato sarebbe stata un'analisi Bankitalia che aveva classificato «attività ad alti fattori di rischio» i compro-oro. Questo però, a giudizio di Antico, avrebbe dovuto portare più semplicemente all'adozione di misure di rafforzata verifica della clientela, proprio in applicazione del Dlgs gemello sulla IV direttiva, non invece una chiusura su tutto il fronte con lo stop bancario all'intero settore che conta un indotto di poco più di seimila addetti.

Antico sta provando in queste settimane all'invio di questionari sull'intero territorio nazionale e alla predisposizione di modulistica per risolvere le "incomprensioni", «ma siamo disposti ad arrivare fino all'arbitrato bancario finanziario (Abf) per risolvere una grave crisi scaricata sul sistema da un'errata applicazione di norme», chiosa il presidente dell'associazione del comparto.

Del resto la scelta della minoranza di istituti - a esclusione però dei più importanti player del mercato, a cominciare da UniCredit, Intesa e Poste - di continuare l'operatività, ovviamente dedicata, dei compro-oro, dimostra che una soluzione è possibile. Resta ovviamente la piena facoltà della banca, prima ancora che l'obbligo, di non consentire l'apertura del conto all'esito dell'adeguata verifica rafforzata, basata sia su elementi soggettivi oltreché oggettivi, geografici e così via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA